

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. – Art. 25**ANTICIPAZIONE DECORRENZA DELL'OBBLIGO**

Come noto, dal 6.6.2014 decorre l'obbligo della fattura elettronica nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc. – Informativa SEAC 22.4.2014, n. 112).

Per le **altre Amministrazioni pubbliche** la decorrenza, fissata al 6.6.2015, è ora anticipata al **31.3.2015**. È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell'obbligo per le **Amministrazioni locali**.

NUOVI DATI DA INDICARE IN FATTURA

Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere indicati:

- il **Codice identificativo di gara** (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della tracciabilità ex Legge n. 136/2010;
- il **Codice unico di Progetto** (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.



In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura.

CREDITI "COMMERCIALI" VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA – Art. 27, comma 1

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la **possibilità di comunicare**, tramite la piattaforma elettronica, i **dati delle fatture** / richieste di pagamento equivalenti **emesse dall'1.7.2014** riportando, se previsto, il codice CIG.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME DA ISTITUTI DEFLATTIVI – Art. 39

Per effetto della modifica dell'art. 28-quinquies, DPR n. 602/73 le imprese / lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono **compensare le somme "da accertamento tributario"** dovute relativamente ad alcuni istituti deflatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i **crediti** vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché **maturati successivamente al 31.12.2012**.

Dalla citata disposizione è stato infatti **eliminato** il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI "COMMERCIALI" CON SOMME ISCRITTE A RUOLO – Art. 40

È **differito** dal 31.12.2012 al **30.9.2013** il termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati **notificati i ruoli** al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per **somministrazioni, forniture e appalti**.

In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli **notificati entro il 30.9.2013**. ■